



Comune di Saccolongo

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
STUDIO RICERCA, CONSULENZA E
COLLABORAZIONE
A NORMA DELL'ART. 110, COMMA 6,
DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

Approvato con delibere di G. C. n. 145 del 05/11/2008 e G. C. n. 68 del 13/05/2009

Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di studio ricerca, consulenza e collaborazione a norma dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le consulenze, gli incarichi di studio, di ricerca, le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, come definiti dall'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'art.3 della legge n. 244 del 2007, come modificati dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (legge di conversione del D.L 112/2008 del 25.06.2008).

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

Tipologia e presupposti degli incarichi

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni che seguono gli incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza attribuiti a soggetti estranei alla Amministrazione Comunale. Tali incarichi sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere, alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente ed a progetti ed obiettivi specifici dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale, e degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica, fatte salve materie e competenze previste ed assegnate all'ente da disposizioni di legge *e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente*;

b) il Responsabile di Area che intende affidare l'incarico deve preliminarmente avere accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno del Comune;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge. A tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, intendendo per tale la laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, prescindendo da tale requisito con riferimento ai contratti d'opera stipulati con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali;

d) i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;

e) sono preventivamente determinati l'oggetto, la durata il luogo ed il compenso della prestazione;

Relativamente al compenso il Responsabile di Area opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 3

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti con provvedimento del Responsabile di Area competente.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi del comma 1, lett.c) del precedente articolo sono:
 - a) persone fisiche: esercenti attività professionale in via abituale, che necessitano di abilitazione od iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche, esercenti attività professionale in via abituale, che non necessitano di abilitazione od iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) persone fisiche esercenti attività in via occasionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
3. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione affidati a società, associazioni professionali, studi associati, cooperative.

Art. 4

Limite annuo di spesa per gli incarichi

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 133/2008 il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente.

Art. 5

Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Art. 6

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono parimenti esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi non individuali di consulenza, studio e ricerca riconducibili all'appalto di servizi di cui al D.Lgs. nr. 163/2006 e dalle disposizioni del Regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in Economia;
3. Sono esclusi le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma anche rientranti nelle fattispecie indicate al

comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì nei casi di particolare urgenza adeguatamente documentati e motivati e nei casi di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili.

5. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, con particolare riferimento agli incarichi professionali esterni di cui al D.Lgs. 163/2006, in materia di lavori pubblici ed urbanistica; alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'amministrazione; agli appalti ed alla esternalizzazione di servizi affidati in assenza di qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile di Area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 5 si *darà* adeguata pubblicità *che sarà differenziata secondo le modalità della normativa vigente e tenuto conto del valore dell'incarico da affidare.*

2. L'efficacia dei contratti di collaborazione, consulenza, studio e ricerca è subordinata alla pubblicazione dei nominativi degli incaricati, sul sito del Comune.